

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUSSO CARLO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatore BALBO: Ammissione ai concorsi per l'Amministrazione degli affari esteri, di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, degli impiegati ex contrattisti entrati nei ruoli organici con il concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (<i>Approvata dalla III Commissione permanente del Senato</i>) (1207)	25
PRESIDENTE	25, 26
CATTANEI, <i>Relatore</i>	26
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Contributo all'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite (UNITAR), per il quinquennio 1976-1980 (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>) (1695)	27
PRESIDENTE	27, 28
CONTE	28
FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	28
LEZZI, <i>Relatore</i>	27
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	29

La seduta comincia alle 10.

LEZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione della proposta di legge Senatore Balbo: Ammissione ai concorsi per l'amministrazione degli affari esteri, di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, degli impiegati ex contrattisti entrati nei ruoli organici con il concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (*Approvata dalla III Commissione permanente del Senato*) (1207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Balbo: « Ammissione ai concorsi per l'amministrazione degli affari esteri, di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, degli impiegati ex contrattisti entrati nei ruoli organici con il concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 », già approvata dalla III Commissione per-

VII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1977

manente del Senato nella seduta del 22 febbraio 1977.

L'onorevole Cattanei ha facoltà di svolgere la relazione.

CATTANEI, *Relatore*. La proposta di legge n. 1207, d'iniziativa del senatore Balbo, ha già avuto il consenso del Senato. È una proposta che si illustra da sé. Il mio compito sarà limitato ad una esposizione molto breve.

Il provvedimento di legge è inteso ad ovviare ad una situazione di disparità creata tra il personale *ex* contrattista anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 569 del 1970, che vinse il concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 e fu inquadrato con la qualifica contrattuale corrispondente al titolo di studio posseduto, ma inferiore alle mansioni effettivamente svolte durante il periodo di servizio prestato come contrattista, e il rimanente personale *ex* contrattista, che non ha potuto partecipare a quel concorso, ma che ha potuto partecipare ai concorsi successivi perché previsti dalla legge citata per l'ammissione alla qualifica iniziale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, anche se non in possesso del titolo di studio formalmente richiesto, purché aventi una qualificazione contrattuale per l'esercizio di una mansione corrispondente o superiore a quelle della carriera richiesta.

Si tratta quindi di eliminare una situazione di disparità, consentendo che gli impiegati che vinsero il concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 possano accedere, attraverso un ulteriore concorso, alla carriera corrispondente non alla qualificazione contrattuale posseduta al momento della partecipazione al predetto concorso vinto, bensì alle mansioni effettivamente svolte durante il periodo da contrattista.

È questa una delle tante « legghine » che da anni vengono presentate con una certa frequenza per sanare situazioni di obiettiva disparità. Lei sa, onorevole presidente, che io sono molto « allergico » a questo tipo di soluzione dei problemi che si pongono a determinate categorie di personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, perché ritengo che sarebbe molto più opportuno inquadrare tutta la riorganizzazione dei servizi e quindi anche i problemi specifici nell'ambito della riforma di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 18, per la quale più volte il Governo anche in passato aveva confermato la sua disponibilità. Poiché debbo constatare che tali lavori di riforma sono piuttosto complessi e lenti, credo che non possiamo far altro che adeguarci al comportamento del Senato e dare la nostra approvazione alla proposta di legge del senatore Balbo.

Faccio infine notare che nello stampato della Camera n. 1207 c'è un errore di stampa alla riga 19 dell'articolo 1 dove al posto di « perché » deve leggersi « purché ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Gli impiegati dell'Amministrazione degli affari esteri entrati nei ruoli organici a seguito del concorso di cui all'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che abbiano compiuto sei anni di complessiva anzianità alle dipendenze dell'Amministrazione, possono partecipare ad un concorso speciale per titoli per l'immissione nelle carriere indicate nell'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, qualora, rispetto alla qualificazione contrattuale posseduta al momento in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso, essi avessero effettivamente svolto, durante il periodo come contrattista, mansioni superiori alla qualificazione stessa e corrispondenti o superiori a quelle della carriera per la quale presentino la domanda di partecipazione al concorso, purché siano stati titolari per almeno un anno di una qualificazione contrattuale per l'esercizio di queste ultime mansioni. Tali impiegati dovranno essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 5 della legge 17 luglio 1970, n. 569.

(*E approvato*).

ART. 2.

Il concorso speciale, riservato agli impiegati di cui al precedente articolo, sarà in-

VII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1977

detto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sarà espletato secondo le modalità indicate nell'articolo 7 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dopo che un'apposita Commissione nominata con decreto del Ministro degli affari esteri avrà accertato l'esistenza del requisito dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori durante il periodo come contrattista del personale di cui al precedente articolo 1, che abbia presentato domanda nei termini indicati dal bando di concorso.

(È approvato).

ART. 3.

Gli impiegati di cui all'articolo 1, ove risultino vincitori del concorso, prendono posto in soprannumero nei ruoli organici dell'Amministrazione dopo l'ultimo vincitore del primo concorso bandito in applicazione dell'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, con la stessa anzianità, ai soli fini giuridici. Il trattamento economico decorre dalla data del decreto di nomina.

Si osservano, in quanto applicabili, le altre norme contenute nella legge 17 luglio 1970, n. 569.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Contributo all'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite (UNITAR), per il quinquennio 1976-1980 (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (1695).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo all'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite (UNITAR), per il quinquennio 1976-1980 », già approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 luglio 1977.

L'onorevole Lezzi ha facoltà di svolgere la relazione.

LEZZI, *Relatore*. Vorrei innanzitutto richiamare l'attenzione del Presidente sull'opportunità di regolare in modo per quanto possibile coordinato la presentazione di disegni di legge di questo tipo al Senato e alla Camera dei deputati. Infatti, mentre la nostra Commissione ha un Comitato perma-

nente che si occupa degli enti e che fino a questo momento ha svolto un lavoro interessante, non mi risulta che analogo gruppo di lavoro sia istituito presso il Senato e in ogni caso che abbia avuto la possibilità di espletare un qualche lavoro fino a questo momento. Nelle indagini che abbiamo condotte, seguendo le indicazioni che nella passata legislatura erano state date dall'allora presidente del Comitato onorevole Di Giannantonio, si è presentata alla nostra attenzione tutta una serie di questioni che sono determinanti nella valutazione dell'opportunità di concedere o meno i contributi.

Nell'ipotesi che anche la Commissione esteri del Senato fosse articolata in questo senso, crediamo che valga la pena di ripartire l'esame preventivo di proposte di questo genere e quindi le eventuali udienze conoscitive, in modo da evitare doppi.

Il disegno di legge al nostro esame riguarda il contributo all'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite per il quinquennio 1976-1980, già approvato dal Senato. La V Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole. Si tratta di prorogare per altri cinque anni il contributo erogato nel quinquennio 1971-1975.

L'efficiente segreteria della nostra Commissione mi ha consegnato il rapporto del direttore generale dell'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite, rapporto presentato e approvato nell'assemblea plenaria dell'ONU del 28 novembre 1975. Il direttore generale aveva addirittura rivolto un appello perché ci fosse un maggiore impegno da parte degli Stati membri, appello che ha portato a risultati positivi: non soltanto alcuni paesi per il periodo di cui al nostro esame hanno aumentato il contributo, ma altri hanno anche mandato un contributo *una tantum* oltre al contributo ordinario. Si tratta in ogni caso di dare 31 milioni e 500 mila lire per cinque anni.

L'UNITAR è un organismo che presenta una sua validità. Ha innanzitutto una durata decennale (nel 1975 ha celebrato il suo decimo anniversario); recluta personale in tutti i paesi del mondo e compie non soltanto lavori monografici su singole regioni, ma, su incarico del Segretariato generale, ha avuto occasione di applicarsi a temi di grande respiro, in preparazione delle conferenze mondiali, come quelle per l'alimentazione, per i diritti del mare, per

VII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1977

il trattato di non proliferazione. C'è una documentazione certamente interessante in materia. So che in Roma la sede distaccata delle Nazioni Unite dispone di questo materiale, ma non c'è dubbio che, se potessimo fruirne, la nostra conoscenza, entro certi limiti, verrebbe ad arricchirsi.

Mi ha poi particolarmente colpito il fatto che, nel corso della trentesima Assemblea delle Nazioni Unite, si è discusso del nuovo ordine economico-sociale; quest'argomento è stato ripreso poi nella trentesima sessione, ed è ancora all'ordine del giorno, anche in relazione ai risultati della conferenza di Parigi. Credo che un tale impegno, che si riscontra in sede di Nazioni Unite, meriti considerazione particolare, e ponga efficacemente in luce il lavoro che svolge quest'istituto di ricerche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CONTE. Ricordo che, nella sessione ordinaria della Commissione che si occupa della popolazione, si è di nuovo rammentata la scarsità di mezzi finanziari di cui dispone l'UNITAR, in relazione ai suoi programmi circa i problemi della popolazione, delle risorse, dell'ambiente, e soprattutto con riferimento alla questione demografica, che tanta importanza ha, in prospettiva sul piano internazionale.

È vero che non è stato richiesto un adeguamento del contributo italiano all'Istituto, ma occorre tuttavia sottolineare due esigenze: quella di un miglior coordinamento, e quella di una maggiore conoscenza dell'attività sia dell'UNITAR stesso che degli altri organismi internazionali dei quali fa parte il nostro paese. Si tratta di un discorso non retorico ma, al contrario, assai concreto, ove si pensi alla necessità che il Parlamento sia documentato su tale partecipazione e alla valorizzazione che di questa conoscenza si potrebbe fare da parte di studiosi ed operatori economici e sociali. Tutto ciò c'interessa in prima persona, anche in vista della legislazione da elaborarsi in materia, e di una maggiore documentazione da stabilirsi e magari da assegnarsi, come compito istituzionale, a questo settore del Ministero degli esteri. A condizione quindi che sia svolto un serio lavoro nel senso da me esposto, il gruppo comunista si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con i suggerimenti dati dal relatore, e faccio presente, per quanto riguarda il finanziamento, che, come ho avuto modo di ribadire anche al Senato, il contributo italiano globalmente versato nel quinquennio precedente (1971-1975) è stato pari al 3,71 per cento delle risorse complessive dell'UNITAR, nello stesso periodo. Nel 1975, i maggiori contributi sono stati versati dagli Stati Uniti, dalla Repubblica federale tedesca, dal Belgio, dal Giappone, dalla Francia, dall'Unione Sovietica, dalla Danimarca. Sembra, osservando quanto ha versato ciascuna di queste nazioni, che il contributo dato dall'Italia — tenuto anche conto del particolare momento attraversato dal nostro paese — non sia stato così inadeguato, rispetto a quelli offerti da altri maggiori paesi.

Il contributo che ora s'intende versare risulta, sì, inferiore, anche a seguito del rapporto di cambio lira-dollaro, e rispetto a quelli degli altri paesi che nel, frattempo, hanno adeguato le loro forme contributive; allo stato attuale non si è ritenuto tuttavia di poter modificare la situazione, anche per le norme che sono state seguite in questo campo sotto il profilo generale. Il Governo, posso assicurarlo, presta ad ogni modo molta attenzione, ai problemi dell'UNITAR, e comunico anche che è stato intanto rinnovata, per i prossimi tre anni, la partecipazione della rappresentanza permanente d'Italia al consiglio d'amministrazione dell'Istituto. E in quella sede credo che possano essere trasmessi taluni suggerimenti, per quanto attiene agli aspetti programmatici, evidenziati dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo di lire 31.500.000 per la durata di 5 anni, a decorrere dal 1976, a favore del-

VII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1977

l'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite (UNITAR).

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 31.500.000, derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, si provvede rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge. Senatore BALBO:

« Ammissione ai concorsi per l'amministrazione degli affari esteri, di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, degli impiegati ex contrattisti entrati nei ruoli organici con il concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5

gennaio 1967, n. 18 » (Approvata dalla III Commissione permanente del Senato) (1207):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Contributo all'Istituto di ricerche e addestramento delle Nazioni Unite (UNITAR), per il quinquennio 1976-1980 (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (1695):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bonalumi, Bottarelli, Cardia, Cattanei, Ciccardini, Codrignani Giancarla, Conte Antonio, Corghi, Covelli, De Marzio, De Poi, Di Giannantonio, Fracanzani, Granelli, Longo, Malagodi, Moro Aldo, Pajetta, Pisoni, Rubbi Antonio, Scovacricchi, Sedati, Trombadori, Vecchietti.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO